

N. R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Giudice Angelo Mambriani, designato con provvedimento presidenziale del 02.03.2015, decidendo sul ricorso ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 671 c.p.c. depositato il 02.03.2015 da

assistito e rappresentato come in atti,

RICORRENTE

CONTRO

assistito e rappresentato come in atti,

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

rappresentato e difeso come in atti,

INTERVENIENTE

- letti la memoria difensiva depositata dal resistente il 19 marzo 2015 e gli allegati documenti;
- letti la memoria di costituzione in intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e gli allegati documenti, depositati il 20 marzo 2015 da ;
- sentite le parti nell'udienza del 24 marzo 2015, ed a scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

\* L'eccezione preliminare formulata da parte resistente in udienza, con riferimento all'inammissibilità della costituzione di parte interveniente nel presente procedimento, deve essere rigettata.

Il procuratore di sostiene che, nell'ambito del processo cautelare uniforme, per le esigenze di speditezza che gli sono proprie, l'intervento ex art. 105 c.p.c. sarebbe ammissibile soltanto qualora la mancata partecipazione al giudizio provochi alla parte un effettivo pregiudizio. Secondo il resistente, nel caso di specie, non subirebbe alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione a questo processo; egli, infatti, come creditore in solidi, potrebbe formulare un autonomo e separato ricorso per ottenere un provvedimento cautelare a suo favore.

Pagina 1

Tali deduzioni non possono essere condivise.

Invero, ha chiesto autorizzarsi il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà di , a tutela del suo credito costituito dall'importo in tesi dovuto dal resistente a titolo di penale per la violazione degli artt. 3 e 8 n. 3 e n. 4 del Patto Parasociale (v. postea).

Detto credito, per espressa previsione negoziale, sorge nei confronti “*delle parti adempienti che sono considerate creditori solidali della somma*” (cfr. Capo I art. 7 comma 2 del Patto Parasociale, doc 2 ricorso), ossia, sempre in tesi, non solo , parte ricorrente, ma anche , parte interveniente.

Dunque, l'interveniente, pur facendo propria la rappresentazione in fatto del ricorrente, agisce in qualità di creditore solidale per la tutela di un diritto proprio nei confronti del resistente; invece non interviene a mero supporto delle ragioni di parte ricorrente. E' infatti pacifica in giurisprudenza la qualificazione dell'intervento proposto dal creditore solidale in termini di intervento adesivo autonomo ex art. 105 comma 1 c.p.c. (Cass., sez. II, n.103 del 11/01/1986).

Orbene, pare opportuno chiarire che questo Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità e da alcuni Tribunali di merito in punto di ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo nel processo cautelare. La giurisprudenza in questione si è espressa a favore dell'intervento qualora la partecipazione al giudizio non solo consenta al terzo di evitare un pregiudizio ma, alternativamente, generi allo stesso un vantaggio, mentre tende ad escludere l'ammissibilità dell'intervento meramente adesivo del terzo che sia titolare di un interesse di mero fatto (Cass., sez. II, n. 4504 del 15/05/1996; Trib. Roma, Ord. 12/03/2001 e Trib. Napoli, 20/02/2001).

Nel caso che ci occupa, dunque, risulta evidente per un verso che l'intervento in causa di

gli consente di tutelare adeguatamente il suo preso credito, rispetto al quale deduce *periculum in mora*, e, per altro verso, che elementari esigenze di economia processuale impongono di non costringere l'interveniente ad instaurare autonomo procedimento cautelare riguardante gli stessi fatti e, in particolare, un credito che origina dallo stesso titolo già in causa.

Pare appena il caso di aggiungere che detto intervento non ha apportato alcun pregiudizio alle esigenze di celerità tipiche del procedimento cautelare, giacchè l'intervenuto si è sostanzialmente richiamato alle allegazioni e prove documentali fornite da parte ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte, l'intervento in causa di va ammesso.

\* Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per carenza di *fimus boni iuris*.

La richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo avanzata dal ricorrente e dall'interveniente (di seguito "Parti Adempienti") si fonda sull'affermata titolarità di un credito risarcitorio ex art. 1382 c.c. e art. 7 del Patto parasociale stipulato tra i fratelli in data 31 gennaio 2014 (doc. 2 ric.; di seguito: il Patto) nei confronti di .

Le Parti Adempienti, in particolare, hanno agito in questa sede cautelare in relazione a domande di merito di accertamento della triplice violazione del Patto da parte di e di condanna dello stesso al pagamento in loro favore dell'importo di € 500.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Il Patto di cui si discute è stato stipulato dai fratelli , e (collettivamente: i fratelli), rispettivamente titolari della piena proprietà del 25%, della piena proprietà del 25% e della nuda proprietà del 25% delle quote di s.r.l. (di seguito: o la Società).

Quanto alla restante compagnie sociale, la sorella è titolare del rimanente 25% delle quote di S.r.l., mentre il sig. - padre dei fratelli qui in causa e di - è titolare del diritto di usufrutto sulle quote di proprietà di , resistente in giudizio, il quale acquistava la nuda proprietà delle quote del padre con contratto di data 31.10.2012 (di seguito la "Cessione"; cfr. doc. 16 ric.).

Secondo parte ricorrente, le violazioni al Patto che avrebbe commesso riguardano il sindacato di voto disciplinato dagli artt. 3<sup>(1)</sup> e 8 del Patto, la cui vincolatività è rafforzata dalla previsione di un'elevata penale prevista all'art. 7<sup>(2)</sup>.

Nello specifico, secondo parte resistente, avrebbe violato il sindacato di voto in relazione alle materie di cui ai **punti n. 3 e n. 4 dell'art. 8**, ossia, rispettivamente, "3) *nomina e revoca dell'organo amministrativo; 4) sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa;*" (cfr. p. 2-3 ric.).

\* Anzitutto, è opportuno trattare congiuntamente i motivi di infondatezza delle prime due violazioni contestate al resistente, a causa della omogeneità delle stesse.

<sup>1</sup> L'art. 3 prevede "Nelle materie previste dal Capo III, le parti aderenti sono obbligate, per tutta la durata del presente accordo, a partecipare ed esprimere, nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di ..., il voto inerente la propria partecipazione sociale, nella sua consistenza attuale e futura, in conformità a quanto deciso in sede di 'Consiglio delle parti aderenti...'"

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Patto "ogni singola violazione delle obbligazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 costituisce inadempimento grave che obbliga la parte inadempiente al versamento della somma di € 500.000,00 dovuta a titolo di penale a norma dell'art. 1382 c.c."

**La Prima violazione** al Patto riguarda gli artt. 3 e 8 n. 3 del Patto (materia “*3) nomina e revoca dell’organo amministrativo;*”) e consisterebbe nel non avere partecipato all’Assemblea dei soci del 19 novembre 2014, nonostante rituale convocazione, e, dunque, nel non aver espresso voto conforme a quanto previamente deciso sul punto dal Consiglio delle parti aderenti al Patto (di seguito anche: il Consiglio), al quale pure parte resistente, regolarmente convocata, non aveva partecipato (cfr. doc. 3 ric., comunicazione mail a con convocazione all’Assemblea dei soci e, contestualmente, anche all’adunanza del Consiglio e indicazione dell’ordine del giorno di entrambi i consensi: “*1. Nomina amministratore unico; 2. Durata amministratore unico; 3. Attribuzione dei poteri compenso amministratore unico;*”). In particolare, in vista dell’Assemblea del 19 novembre 2014, si teneva, in data 17 novembre 2014, il Consiglio delle parti aderenti, il quale, senza la partecipazione di , deliberava la proposta di nomina di quale amministratore unico (doc. 4 ric., verbale Consiglio). Come evidenziato da parte interveniente , in sede di Assemblea dei soci (cfr. doc. 5 ric.), a causa dell’assenza del fratello — e della sorella —, risultava impossibile assumere alcuna deliberazione per mancata integrazione del quorum costitutivo.

**La Seconda violazione** al Patto concerne gli artt. 3 e 8 n. 3 e 4 del Patto (materia: “*3) nomina e revoca dell’organo amministrativo; 4) sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa;*”) e consiste nell’avere partecipato all’Assemblea dei soci del 27 gennaio 2014 esprimendo voto contrario a quanto previamente deciso sul punto dal Consiglio delle parti aderenti, al quale egli, regolarmente convocato, non aveva partecipato (cfr. doc. 6 ric., comunicazione mail a con convocazione all’Assemblea dei soci e, contestualmente, anche all’adunanza del Consiglio e indicazione dell’ordine del giorno di entrambi i consensi: “*1. Nomina organo amministrativo, durata in carica, poteri e compenso; ...*”). In particolare, in vista dell’Assemblea del 27 gennaio 2014, si teneva, in data 26 gennaio 2015, il Consiglio delle parti aderenti, il quale deliberava la proposta di nomina a membri del C.d.A. dei soci , e —, con durata indeterminata e compenso rimesso a successiva deliberazione dello stesso C.d.A. (doc. 7 ric.). In sede di Assemblea dei soci (cfr. doc. 8 ric., verbale dell’assemblea), presente l’intera platea dei soci compreso l’usufruttuario —, — esprimeva voto contrario alla proposta di nomina del C.d.A. come indicato dai membri del Consiglio delle parti aderenti, proponendo invece “che il c.d.a. sia composto da cinque soggetti nelle persone di , , ;

e che il presidente del c.d.a. sia nominato nella persona di  
senza la previsione di compenso alcuno per le cariche".

E' il caso di osservare che dichiarava, al termine dell'Assemblea, "atualmente voglio stare o come presidente o nel consiglio di amministrazione a 5 questa mia insistenza valle solo per un periodo di tempo solo per guidarli (i figli) a una forte pace" (sic, doc. 8 ric., Allegato al verbale).

Pertanto, permanendo il disaccordo tra i cinque soci, anche detta Assemblea si chiudeva senza alcuna deliberazione.

\* Orbene, non può affermarsi che i comportamenti tenuti da nelle Assemblee del 19 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015 integrino inadempimenti al Patto.

Questione preliminare e dirimente, su cui le parti hanno discusso in udienza, è quella della integrazione o no del Patto con le clausole della Cessione che riguardano l'esercizio del diritto di voto da parte del nudo proprietario (e dell'usufruttuario), in quanto da tale integrazione (o no) dipende la sussistenza degli inadempimenti contestati al resistente.

Il procuratore di parte ricorrente ha affermato che la Cessione era stata recepita solo in premessa del patto parasociale - in particolare ai punti 3) e 4) - e che le pattuizioni in esso contenute non costituirebbero parte integrante del Patto.

Tale deduzione è erronea.

Nello specifico, al punto 3) delle Premesse del Patto le parti richiamano la Cessione in modo diffuso e specifico ed affermano che il suo "contenuto è parte integrante delle premesse ed allegato al patto parasociale", mentre al punto 4) delle Premesse ne riassumono il contenuto rilevante in materia di esercizio del diritto di voto (³).

**Inoltre, al Capo I art. 1 del Patto le parti convengono che "Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente patto che viene stipulato nell'interesse reciproco delle parti aderenti nonché della S.r.l."**

Le stesse Parti Adempienti, nei propri atti introduttivi, fanno riferimento alle Premesse per delineare lo scopo essenziale del Patto.

Orbene, poichè le clausole disciplinanti il diritto di voto del socio acquisiscono rilevanza per mezzo del loro preciso richiamo nelle Premesse e le Premesse sono vincolanti per espressa volontà

³) "I sigg.ri e prendono atto che il sig. è privo del diritto di voto nelle materie dell'assemblea ordinaria e straordinaria di che sono espressamente e tassativamente elencate nel ripetuto allegato 1 e che, in altre materie in cui egli ha il diritto di voto (approvazione del bilancio con utili di esercizio, nomina dell'organo amministrativo), è obbligato, nei confronti dell'usufruttuario, ad esercitare tale diritto senza ledere gli interessi di quest'ultimo dovendo, in mancanza, risarcire i danni patiti dall'usufruttuario".

delle parti, non si può che concludere nel senso della letterale rilevanza e vincolatività tra le parti aderenti al Patto del contenuto dell'atto di Cessione.

Al chiaro ed insuperabile tenore testuale delle disposizioni citate si accompagna in chiave esecutiva la materiale unione della Cessione al Patto come allegato 1).

Ciò posto, occorre valutare l'esistenza di inadempimenti al Patto imputabili a

Il Tribunale ritiene che i comportamenti tenuti da [REDACTED] nelle Assemblee del 19 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015 non integrino delle violazioni al Patto parasociale.

Anzitutto, tanto nel primo, quanto nel secondo ordine del giorno (cfr. docc. 3 e 6 ric.) si indica, tra le materie su cui deliberare in sede di Consiglio e poi di Assemblea, rispettivamente, “*1. Nomina amministratore unico; 2. Durata amministratore unico; 3. Attribuzione dei poteri compenso amministratore unico...*” e “*1. Nomina organo amministrativo, durata in carica, poteri e compenso;*”.

Le materie nomina amministratore unico e nomina organo amministrativo rientrano nelle materie oggetto del sindacato di voto. Infatti, tanto la norma nella Cessione (art. 4 punto 1.1. Cessione) quanto la norma pattizia (art. 8 comma 1 n. 3 e 4 del Patto) espressamente riconoscono, da un lato, il diritto di voto in capo a [REDACTED] su tali argomenti, dall'altro, estendono a questi argomenti l'obbligo di voto conforme.

Tuttavia, in forza dell'integrazione al contenuto del Patto con le clausole relative alle modalità di esercizio del diritto di voto contenute nella Cessione (cfr. punto 4 Premesse e art. 1 Capo I del Patto, cit.), emerge chiaramente che su tale materia [REDACTED] non avrebbe potuto esprimere voto favorevole alle proposte approvate dalle altre parti Adempienti, in quanto soggetto alle limitazioni contenute nella Cessione e richiamate nel Patto.

Infatti, ai sensi dell'art.4 punto 1.2 della Cessione, era espressamente vietato al resistente, a pena di risarcimento danni da corrispondersi all'usufruttuario, “esprimere voto favorevole ad una proposta di composizione dell'organo amministrativo in cui non sia presente il sig. [REDACTED] salvo l'eventuale sopravvenienza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti di quest'ultimo” (eventi questi ultimi non verificatisi).

Le proposte su cui [REDACTED] era chiamato ad esprimersi erano la nomina di

[REDACTED] ad amministratore unico, ovvero la nomina di un CDA composto da [REDACTED],

e [REDACTED].

Poiché non è data alternativa al voto favorevole se non l'astensione o il voto contrario, e giacchè il resistente era obbligato a non votare favorevolmente a delle proposte di tale tenore, ne consegue che, in forza del Patto stesso, il resistente era obbligato ad astenersi ovvero ad esprimersi

negativamente in Assemblea sulle due proposte approvate dal Consiglio delle parti aderenti. E così il resistente ha fatto.

Il procuratore di parte ricorrente, in udienza, ha eccepito che, a voler interpretare il Patto parasociale nel senso voluto dalla controparte, lo si priverebbe di ogni possibilità di raggiungere il suo scopo.

Inoltre, secondo parte ricorrente, in ipotesi di proposta di votazione in materia soggetta al sindacato di voto, ma contrastante con il divieto di voto contenuto nella Cessione a carico di

, si darebbe luogo ad una violazione della Cessione che si collocherebbe nell'ambito esclusivo del rapporto obbligatorio fra e il padre. Peraltra, nel caso di specie, non avrebbe dovuto risarcire alcunché al padre, perché la violazione del limite di voto determinerebbe secondo la Cessione l'obbligo di pagare un indennizzo pari all'emolumento dell'amministratore, mentre l'assunzione della carica per era prevista a titolo gratuito.

Invero, giova ricordare che, accogliendo tale interpretazione, lo stesso Patto risulterebbe stipulato con totale sacrificio degli interessi di , in contrasto con la stessa volontà delle parti che, all'art. 1 del Patto, riconoscono che lo stesso è stato stipulato anche nell'interesse reciproco delle parti.

In ogni caso, è dirimente ricordare che le parti aderenti hanno espressamente richiamato il contenuto della Cessione come parte integrante del Patto, e che, se non avessero voluto che, rispetto all'adempimento del Patto, fossero rilevanti i limiti di voto stabiliti per dall'atto di Cessione, sarebbe stato sufficiente non menzionare e recepire i limiti stessi all'interno del Patto, come invece pacificamente hanno fatto.

Quanto alla questione afferente l'ipotetico scenario verificatosi nel caso di non integrazione della Cessione nel Patto non pare rilevante, per le considerazioni di cui sopra.

Peraltra, la correttezza dell'interpretazione letterale è confermata dal tenore dell'art. 20 del Patto, che regolamenta l'ipotesi del conflitto tra Patto e Cessione in materia di esercizio del diritto di voto da parte di

Invero l'art. 20 prevede che "Qualora il socio ritenga di doversi astenere dall'esercizio del diritto di voto, essendo egli, in forza della convenzione coll'usufruttuario della partecipazione sociale, il sig. , portatore per conto di terzi di un conflitto d'interessi con la società, le altre parti aderenti devono prendere atto di tale decisione, fermo restando per il sig. il dovere di comportarsi secondo quanto previsto dal comma precedente", ossia partecipare all'Assemblea per rendere la dichiarazione di astensione.

In conclusione, , non presenziando all'Assemblea del 19 novembre e votando contro alla proposta formulata nell'Assemblea del 27 gennaio, non ha violato gli artt. 3 e 8 del Patto, come sostenuto da parte ricorrente e da parte interveniente. Tutt'al più sarebbe in ipotesi

inadempiente all'art. 20 per non aver partecipato all'Assemblea del 19 novembre 2014 per rendere la dichiarazione di astensione, violazione non contestata dalle Parti Adempienti e sulla cui rilevanza sussitono dubbi, atteso che la mancata partecipazione del socio all'assemblea ordinaria favorisce i presenti abbassando il *quorum* deliberativo.

Pertanto, , in occasione delle predette Assemblee, non ha commesso le violazioni al Patto contestate da parti ricorrente e interveniente.

\* La **Terza violazione** al Patto concerne gli artt. 3 e 8 n. 3 e n. 4 del Patto (materia “*3) nomina e revoca dell'organo amministrativo; 4) sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa;*”).

Il procuratore di parte ricorrente, in udienza, precisava altresì che la violazione poteva concernere anche la previsione dell'obbligo di voto conforme sancita dall'art. 8 n. 7 del Patto (materia “*7) argomenti – anche attinenti all'ordinaria amministrazione della società – che uno o più soci o uno o più amministratori dovessero sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2479, primo comma, c.c.,...*”).

L'inadempimento del resistente, dunque, consisterebbe nell'aver partecipato all'Assemblea dei soci del 26 febbraio 2015 esprimendo voto contrario a quanto previamente deciso sul punto dal Consiglio delle parti aderenti, al quale parte resistente, regolarmente convocata, non aveva partecipato (cfr. doc. 10 ric., comunicazione mail a con convocazione all'adunanza del Consiglio e indicazione dell'ordine del giorno: “*1. Nomina liquidatore...*”).

Invero, essendo stata accertata dal Tribunale l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea e dunque lo scioglimento di S.r.l., si teneva in data 18 febbraio 2015, in vista dell'Assemblea del 26 febbraio 2015, il Consiglio delle parti aderenti nel quale si deliberava, assente , la proposta di nomina a liquidatore del socio (doc. 11 ric.).

In sede di Assemblea dei soci (cfr. doc. 12 ric., verbale dell'assemblea e o.d.g. conforme a doc. 9 e 10 ric.), presente l'intera platea dei soci, compreso l'usufruttuario ,

esprimeva voto contrario alla proposta di nomina a liquidatore come indicato nella deliberazione del Consiglio.

E tuttavia il caso di notare che, comunque, la discussione tra i soci proseguiva nella valutazione di possibili alternative, tanto che, all'esito dell'Assemblea, i soci raggiungevano un accordo sulla nomina di un collegio dei liquidatori nelle persone di , e , riservando alla successiva deliberazione del 2 marzo 2015 le ulteriori decisioni in merito alla fase liquidatoria (cfr. doc. 12 ric.).

Ciò posto, occorre valutare l'esistenza di inadempimenti al Patto imputabili a .

Il Tribunale ritiene che il comportamento tenuto da febbraio 2015 non integri violazione al Patto parasociale.

nell'Assemblea del 26

Anzitutto e con portata dirimente, deve ritenersi che la materia sottoposta all'o.d.g. dell'Assemblea non rientra tra le materie in cui si esplica la vincolatività del sindacato di voto secondo il Patto, che, come si evince dalla lettura degli artt. 8 e 9, nulla dice in punto di nomina del liquidatore della Società.

In particolare, la nomina del liquidatore - uno dei fondamentali atti iniziali della fase liquidatoria - non può in alcun modo ritenersi implicitamente compresa nella materia “*nomina e revoca dell'organo amministrativo*” e nemmeno nella “*sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa*”, giacchè entrambe queste materie si riferiscono a decisioni concernenti la normale vita ed operatività della società in fase di continuità e non la diversa e specifica fase liquidatoria.

Del resto il Patto, nella parte in cui limita il diritto di voto dell'avente diritto, non può essere applicato analogicamente, ma, al contrario, deve essere interpretato in modo rigoroso e restrittivo, sicché l'introduzione di un sindacato di voto in materia liquidatoria avrebbe richiesto una considerazione autonoma.

Inoltre, la nomina del liquidatore non può essere ritenuta inclusa nella materia “*argomenti – anche attinenti all'ordinaria amministrazione della società – che uno o più soci o uno o più amministratori dovessero sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2479, primo comma, c.c.*”..

La disposizione pattizia in questione riporta un preciso articolo del codice civile in cui si disciplina l'avocazione ai soci delle decisioni di natura amministrativa non spettanti all'Assemblea in base allo Statuto o alla legge. Si tratta, dunque, dell'attribuzione ai soci di un potere di impulso nella convocazione o addirittura di convocazione dell'assemblea stessa su argomenti rispetto ai quali la competenza non è già riservata loro dalla legge.

Viceversa, l'apertura della fase di liquidazione è disciplinata dall'art. 2487 c.c. che prevede - per la nomina dei liquidatori, l'indicazione dei loro poteri, dei criteri di liquidazione, ecc. - l'obbligo di convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori e l'approvazione delle relative delibere con maggioranze qualificate, ossia i *quorum* previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

In ogni caso è dirimente la circostanza che, nel caso di specie, l'assemblea del 26 febbraio 2015 è stata convocata non dai soci o su proposta dei soci ma dall'amministratore , come da raccomandata in data 11.2.2015 (doc. 9 ric.).



Per le ragioni esposte non si può affermare che  
2015 abbia commesso alcuna violazione delle norme del Patto.  
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

\* Il regime delle spese segue il principio di soccombenza ex artt. 669 septies comma 2, 91 e ss. c.p.c., talchè parte ricorrente e parte interveniente (che ha richiesto anch'essa l'autorizzazione ad eseguire sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti di ) devono essere condannate in solido al pagamento, in favore di parte resistente , delle spese di lite, che, considerata la complessità del procedimento ed il suo valore, si liquidano in € 12.000,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Visti gli art. 669 bis e ss., 671 c.p.c.

I) RIGETTA il ricorso.

II) CONDANNA parte ricorrente e parte interveniente in solido tra loro a rifondere a parte resistente , delle spese di lite, che, considerata la complessità del procedimento, si liquidano in € 12.000,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 3 aprile 2015

IL GIUDICE  
ANGELO MAMBRIANI

Pagina 10